



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

DELIBERA N. 69 DEL 20/12/2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, E SS.MM.II.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 10.05 ed in prosieguo, nella Sala Consiliare della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, *sessione ordinaria*.

I componenti dell'Assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento, risultano essere presenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		DE ROSA ROSETTA	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		MONDRONE ALFONSO	X	
PANNONE TOMMASO	X		DE FILIO VITO		X
PETRAZZUOLI MONICA	X				
SIMONELLI ANGELA	X				
CIVITELLA ANTONELLA	X				
ACCURSO ANTONIO	X				
			TOTALE	9	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.

Presiede il Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

VERBALE ODG N. 9

Presidente: Punto 9 all'ordine del giorno. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 12 2022 ex articolo 20 decreto legislativo del 19 08 2016 e sue successive modifiche e integrazioni. Relazione al consigliere delegato Alfonso Mondrone. Prego consigliere.

Mondrone: Allora, trattasi della consueta ricognizione delle partecipate, in senso dell'articolo 20 del Decreto legislativo 175 del 2016, vanno considerate tutti quegli enti in cui il comune ha una partecipazione. Tra gli enti rilevanti a cui abbiamo una partecipazione anche di natura economica abbiamo la ITL SPA ex consorzio idrico, che è trasformato in società per azione, che ha una rilevanza e quindi viene considerata ai fini della rilevazione degli enti, e l'ASML consortile, di cui abbiamo una partecipazione, anche se sono partecipazioni minime, di cui non abbiamo preoccupazione di inserimento nell'ambito del bilancio comunale, perché sono 0,83 e 0,26, quindi non hanno nessuna influenza, però siamo obbligati a rilevarle. Grazie.

Presidente: Ci sono interventi? No. Si procede con la votazione. Il voto sarà espresso per alzata di mano.

Chi è favorevole? 9 all'unanimità dei presenti.

Si vota anche per l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? 9 all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio comunale approva.

Sindaco: Volevo semplicemente citare un attimo Vito De Filio che, come sapete, questa mattina ci ha avvertito che per il suo lavoro ha avuto una chiamata urgente e quindi è assente questa mattina in Consiglio, giustificato naturalmente, ma volevo anche dire che Vito è uno di noi, come noi, si sta impegnando in questa attività amministrativa, sta già insieme a noi, pensando al 2024, per le iniziative da portare avanti, e che comunque condivide certamente le iniziative che tutti quanti noi portiamo avanti. Quindi volevo ringraziare anche Vito, perché stamattina mi ha telefonato, era preoccupato del fatto che non poteva essere in Consiglio. Ho detto, non ti preoccupare, perché ci siamo tutti e tu fai quello che devi fare stamattina, perché aveva una cosa urgente a Napoli.

Presidente: Grazie. Sono le 10.59, dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:
“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- Che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 187 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUPS; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2022 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2021;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caiazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente da approvarsi entro al 31.12.2023, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta / Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ITL SPA	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	ASMEL CONSORTILE	SI	art. 4, co. 2, lett. e)	NO	SI

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, di cui alla relazione tecnica allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta / Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ITL SPA	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	ASMEL CONSORTILE	SI	art. 4, co. 2, lett. e)	NO	SI

3. di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di **dare mandato al Responsabile del procedimento**
 - **di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;**

➤ di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP attraverso l'applicativo **Partecipazioni** del **portale del Dipartimento del Tesoro**:

- il presente provvedimento comprensivo dell'allegato;
- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa Società partecipata;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa *all'unanimità*

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 13/12/2023

Il Responsabile del Settore II Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica


Data 13/12/2023

Il Responsabile del Settore II Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Rosato

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, E SS.MM.II..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa Antonella Civitella




Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Caiazzo, 23/12/2023



Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonietta Giannelli


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo 20/12/2023



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile del Procedimento